

**Lettera Circolare Ministero dell'Interno
del 27/03/2001 n.178/4108**

Attività di "demolizioni auto"

Si fa riferimento a quanto formulato da codesti Uffici con le rispettive note che si riscontrano, per confermare che la specifica attività di autodemolizione non rientra tra quelle soggette ai fini della prevenzione incendi in quanto non compresa nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, ma che nell'ambito della stessa potrebbero configurarsi le seguenti attività contemplate dal citato decreto:

- a) attività individuata al n° 8) qualora, per le operazioni di demolizione, si dovesse fare uso di gruppi da taglio utilizzanti gas combustibili e siano occupati più di 5 addetti;
- b) attività individuata al n° 55) qualora venga costituito deposito, anche all'aperto, dei pneumatici rimossi dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q.;
- c) attività individuata al n° 58) qualora venga costituito deposito, anche all'aperto, delle parti in materiale plastico asportate dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q.;
- d) attività individuata al n° 72) qualora siano occupati più di 25 addetti per le operazioni di smontaggio a freddo delle parti meccaniche.